

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Frequenza di asili nido - trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette
- 4 | Erogazioni liberali in favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni - trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati
- 4 | Patent box – revisione delle disposizioni attuative
- 6 | Associazioni senza fini di lucro esenti da Ires per il 2017
- 6 | Deposito del bilancio al registro delle imprese - nuove tassonomie XBRL
- 6 | Trasmissione dati spesa sanitaria – proroga dei termini
- 6 | Pagamento differito dei diritti doganali - tassi di interesse 13/1/18 – 12/7/18
- 6 | Canone RAI per detenzione apparecchi fuori ambito familiare (abbonamenti speciali) – nessun aumento per il 2018

Prassi

- 8 | Credito d'imposta per attività di R&S - chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software
- 8 | Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri
- 8 | Trattamento fiscale dell'indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità
- 8 | Biglietto dinamico per la vendita dei biglietti nel settore dello spettacolo - imponibilità ai fini IVA
- 9 | Fusione per incorporazione di una società consolidante con società non inclusa nel consolidato fiscale
- 9 | Cambio valute del mese di gennaio 2018

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo
- 10 | Modelli
- 10 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 13 | Software
- 13 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

14	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Attività Internazionale
15	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Guida sulle firme elettroniche
16	AIDC Milano	✓ Remissione del debito per TFM da parte dell'amministratore - effetti reddituali
17	Assonime	✓ Riqualificazione degli atti nell'imposta di registro ✓ Iperammortamento - perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018

Ordinary Assist

	✓ Diritto di detrazione dell'iva nel caso di "inattività" del prestatore di servizi
Consiglio nazionale notariato	✓ Cooperative – adeguamento degli statuti alla nuova composizione dell'organo amministrativo
	✓ Trasferimenti immobiliari a scopo di garanzia - inferenze fiscali
ODCEC Milano	✓ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Frequenza di asili nido - trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette</p> <p>A partire dai dati relativi al 2017, gli asili nido pubblici e privati, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28/2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili. Qualora le rette siano versate a soggetti diversi dagli asili nido, la comunicazione all'Agenzia delle entrate va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i pagamenti delle rette. Gli asili nido e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette, entro il 28/2 di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/1/18 (G.U. n.30 del 6/2/18)</i></p>
<p>Erogazioni liberali in favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazioni - trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati</p> <p>Con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, i seguenti soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onlus di cui all'art. 10, co. 1, 8 e 9, del D.lgs. n. 460/1997; • associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.lgs. n. 42/2004; • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; <p>Tali soggetti comunicano l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 30/1/18 (G.U. n.30 del 6/2/18)</i></p>
<p>Patent box – revisione delle disposizioni attuative</p> <p>Emanato un nuovo decreto attuativo dell'agevolazione cd. Patent box, di cui all'art. 1, co. da 37 a 45, della legge n. 190/2014, il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Il decreto sostituisce il D.M. 30/7/15 e prevede l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31/12/16. Le</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 28/11/17 (G.U. n.30 del 6/2/18)</i></p>

Ordinary Assist

<p>opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza restano efficaci per 5 anni, comunque non oltre il 30/6/21, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.</p>	
<p>Soggetti beneficiari - Possono optare per il regime opzionale i titolari di reddito di impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del Tuir; • soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del Tuir; • soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del Tuir, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata; • soggetti di cui all'art. 5, co. 1, del Tuir, ad eccezione delle società semplici; • soggetti di cui all'art. 73, co. 1, lett. d), del Tuir, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali, residenti in Paesi con i quali: <ul style="list-style-type: none"> ✓ sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; ✓ lo scambio di informazioni sia effettivo. <p>L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.</p> <p>Soggetti esclusi - Il beneficio non si applica alle società assoggettate alle procedure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fallimento dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento; • liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura. <p>Modalità di esercizio e durata - L'opzione ha durata pari a 5 periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. A decorrere dal 3° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/14, l'opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d'imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce. L'opzione esercitata a partire dal 2017 deve recare l'indicazione del numero dei beni immateriali a cui si riferisce, la classificazione di detti beni fra le categorie di beni agevolabili, nonché l'ammontare del reddito agevolabile.</p> <p>Operazioni straordinarie - In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa.</p> <p>Definizione di bene immateriale – Non rientrano più tra i beni agevolabili i marchi d'impresa. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) software protetto da copyright (che sostituisce le opere dell'ingegno); b) brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, inclusi i brevetti per invenzione, comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; c) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; d) processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili; e) due o più beni immateriali tra quelli indicati alle lettere da a) a d), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi. È stato dunque chiarito che i marchi non possono essere più agevolabili neppure ove fossero congiuntamente impiegati in forza della complementarietà con altri beni intangibili agevolabili. <p>Tipologie di utilizzo agevolabili – Sono agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali; • uso diretto dei beni immateriali, per tale intendendosi l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. <p>Definizione di attività di ricerca e sviluppo - Rientrano nelle attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all'accrescimento del valore dei beni immateriali, le seguenti attività:</p>	

Ordinary Assist

- ricerca fondamentale;
- ricerca applicata; sviluppo sperimentale e competitivo;
- design;
- ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
- ricerche preventive, test, studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, deposito, ottenimento e mantenimento dei relativi diritti, rinnovo degli stessi a scadenza, protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.

Tracciabilità delle spese e dei redditi - Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali agevolabili, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile. Particolare attenzione è posta alla documentazione relativa al Know how.

Grandfathering - L'opzione esercitata per i primi 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/14 può avere ad oggetto i marchi d'impresa, inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l'opzione ha durata pari a 5 periodi d'imposta ovvero, se inferiore, fino al 30/6/21 e non è rinnovabile.

Associazioni senza fini di lucro esenti da Ires per il 2017

Sono state individuate per il 2017, le associazioni senza fine di lucro a cui si applicano applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, co. 185, della legge n. 296/2006 in base alle quali le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'Ires, indicati dall'art. 74, co. 1, del Tuir, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.600/1973.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17/1/18 (G.U. n.30 del 6/2/18)

Deposito del bilancio al registro delle imprese - nuove tassonomie XBRL

Pubblicate le nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. L'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal 19/1/18 sul proprio sito www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio. L'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.30 del 6/2/18)

Trasmissione dati spesa sanitaria – proroga dei termini

Prorogati i termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2017, al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2017 da trasmettere al Sistema TS i termini di cui al decreto 31/7/15 sono modificati come segue:

- l'assistito può esercitare l'opposizione dal 9/2/18 all'8/3/18;
- il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da strutture sanitarie e medici è prorogato all'8/2/18.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 1/2/18 (G.U. n.32 del 8/2/18)

Pagamento differito dei diritti doganali - tassi di interesse 13/1/18 – 12/7/18

Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre i 30 giorni è stabilito nello 0,213% annuo per il periodo dal 13/1 al 12/7/18.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 1/2/18 (G.U. n.36 del 13/2/18)

Canone RAI per detenzione apparecchi fuori ambito familiare (abbonamenti speciali) – nessun aumento per il 2018

Per il 2018 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in

Ministero dello sviluppo economico, decreto 21/12/17 (G.U. n.33 del 9/2/18)

Ordinary Assist

locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo delle tabelle 3 e 4 allegate al D.M. 29/12/14.

TABELLA N.3

**CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)**

CATEGORIE	<u>Canone Annuale</u> €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	6.528,27
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	1.958,49
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	979,23
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	391,68
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571 come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	195,87

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA N.4

**CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)**

	<u>CANONE BASE TELEVISIONE</u>			<u>CANONE SUPPLEMENTARE</u>	
	<u>proiezione o spettacolo</u> €	<u>Nella sala di proiezione o spettacolo</u> €	<u>Magg. per posto</u> €	<u>nella sala di proiezione e spet- tacolo</u>	<u>a pagamento esclusivamente di programmi TV</u>
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra.....	315,97	315,97	0,65	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria.....	315,97	315,97	0,49	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria.....	315,97	315,97	0,33	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria.....	315,97	315,97	0,16	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita).....	243,51	243,51	0,08	2% " "	10% " "

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Credito d'imposta per attività di R&S - chiarimenti sull'applicazione della disciplina nel settore del software</p> <p>Fornite istruzioni sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, nello specifico settore del software.</p> <p>In linea generale è stato affermato che i criteri di qualificazione e classificazione dell'OCSE contenuti nel cd. Manuale di Frascati costituiscono in linea di principio fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti del credito d'imposta R&S.</p> <p>In particolare, poi, è stato chiarito, tra l'altro, che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. L'utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.</p> <p>Il Manuale contiene, inoltre, alcuni esempi volti ad illustrare il concetto di R&S nell'ambito delle attività di sviluppo di software e altri esempi di attività routinarie o ordinarie che pur essendo correlate al software non presentano contenuti di R&S.</p> <p>Infine, la circolare richiama l'attenzione sulla necessità che la documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli contenga tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza delle attività svolte ai criteri di accesso all'agevolazione.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 9/2/18, n. 59990</i></p>
<p>Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri</p> <p>È stata determinata nella misura del 28,02% la riduzione forfetaria del cambio di cui all'articolo 188 - bis, comma 1, del TUIR da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 33395 dell'8/2/18</i></p>
<p>Trattamento fiscale dell'indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità</p> <p>Le indennità che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 16 del 15/2/18</i></p>
<p>Biglietto dinamico per la vendita dei biglietti nel settore dello spettacolo - imponibilità ai fini IVA</p> <p>In risposta ad un quesito concernente le problematiche fiscali inerenti all'introduzione del principio del prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti nel settore degli spettacoli - che è una metodologia, assimilabile a quella già utilizzata nel settore dei trasporti aerei, che prevede che il prezzo di ogni biglietto possa</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15 del 15/2/18</i></p>

Ordinary Assist

<p>continuamente variare, sia in aumento che in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate – è stato chiarito che nel caso di notevole variabilità dei prezzi di vendita dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, tenendo presente anche l'esigenza di scongiurare abusi, è corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.</p>	
<p>Fusione per incorporazione di una società consolidante con società non inclusa nel consolidato fiscale</p> <p>Forniti chiarimenti in risposta a un quesito di una "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC) di diritto italiano, un'entità neocostituita, priva di un'operatività propria, al fine di individuare una società target al fine di incorporarla a seguito dell'acquisto riguardante la fusione per incorporazione dove l'incorporante è la SPAC e l'incorporata è una società facente parte di un consolidato in qualità di consolidante che chiedeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se a seguito di tale operazione sia possibile non interrompere il consolidato fiscale portando in capo alla nuova entità nata dalla fusione lo status di consolidante; • nel caso quanto esposto sia possibile, l'istante chiede inoltre se non si verifichino gli effetti interruttivi della tassazione di gruppo previsti dall'art. 13, co. 5 e 6, del DM 9/6/14 (previsti nel caso in cui la controllante si spogli di tale ruolo optando per altro consolidato in qualità di controllata); • se i risultati fiscali di incorporante e incorporata, inclusi quelli che precedono la fusione, possano rientrare nel reddito consolidato formatosi nell'anno in cui avviene la fusione. <p>È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ipotesi dell'istante in merito alla prosecuzione del consolidato viene accolta, a patto che la società controllante, dopo la fusione, sia in grado di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti per accedere alla tassazione di gruppo; • nel caso in esame non si producono gli effetti interruttivi della tassazione di gruppo poiché di fatto la consolidante non cambia, dal momento che l'incorporante prima della fusione non ha operatività propria; • sempre per via della mancata operatività propria dell'incorporante e dunque della produzione di risultati di periodo non significativi nella fase precedente la fusione, detto risultato concorre a quello complessivo del consolidato per il periodo di imposta in cui avviene la fusione. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 2/2/18</i></p>
<p>Cambio valute del mese di gennaio 2018</p> <p>Accertate per il mese di gennaio 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 3262 del 12/2/18</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme previste dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205	"5466" denominato "Versamento delle somme per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati - Art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 14 del 2/2/18</i>
MODELLI		
Modello di dichiarazione 730/2018	Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2018 approvato con provvedimento del 15 gennaio 2018 e al modello di dichiarazione REDDITI 2018 – PF e alle relative istruzioni approvati con provvedimento del 30 gennaio 2018	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38556 del 15/2/18</i>
SPECIFICHE TECNICHE		
Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali	Individuate le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata da parte del soggetto erogante.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 34431 del 9/02/18</i>
Trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 39252 del 15/2/2018</i>
Modello 770/2018	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38175 del 15/2/18</i>
Modello "Consolidato nazionale e mondiale 2018"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2018"	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38349 del 15/2/18</i>
Modello IVA 74-bis	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello IVA 74-bis	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38255 del 15/2/18</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2018-ENC"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2018-ENC"	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38221 del 15/2/18</i>
Modelli 730-4 e 730-4	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del</i>

10

Ordinary Assist

	730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	<i>direttore n. 38149 del 15/2/18</i>
Modello di dichiarazione "Irap 2018"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Irap 2018", da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2017	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38127 del 15/2/18</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2018-SC"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2018-SC"	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38173 del 15/2/18</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2018-SP"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2018-SP"	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38282 del 15/02/2018</i>
Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati	Individuate le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tali tipologie di spesa e di rimborsi delle rette relative alla frequenza degli asili nido	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 34419 del 9/2/18</i>
Modello di dichiarazione "Redditi 2018-PF"	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2018-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 38102 del 15/02/2018</i>
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali	Modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017, relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 30383 del 6/2/18</i>
Modalità e termini di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate	Modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 20018 del 27 gennaio 2017, relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati alle spese sanitarie rimborsate.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 30472 del 6/2/18</i>
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle	Modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 19992 del 27 gennaio 2017, relativo alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai 2 contributi versati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 30549 del 6/2/18</i>

Ordinary Assist

forme pensionistiche complementari	alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252	
Comunicazione dei dati relativi ai pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	Modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 75159 del 30 maggio 2014, relative alla comunicazione dei dati dei bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, nelle specifiche tecniche è stata introdotta una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l'arredo degli immobili ristrutturati.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 30464 del 6/2/18</i>
Spesometro	Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 29190 del 5/2/2018</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili: <ul style="list-style-type: none">• software Docte 2 - Variazioni colturali;• software di controllo Dichiarazione Iva/2018 e Iva base/2018 (versione 1.0.0);• software di compilazione Dichiarazione Iva/2018 e Iva base/2018 (versione 1.0.0).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/2 al 15/2</i>
--	--

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Attività Internazionale: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento dei commercialisti sulle Attività delle organizzazioni internazionali (UE, OCSE, Accountacy europe, IFAC). In particolare, il pacchetto IVA pubblicato dalla Commissione Europea, con le 2 proposte riguardanti le aliquote e le PMI, e la consultazione del Monitoring Group sul sistema di statuizione dei principi internazionali per valutare se sia opportuno che questi continuino a essere emanati da Board attivi in seno a IFAC, mantenendo quindi le attuali modalità operative, o se sia invece necessario riformare l'intero sistema.</p>	<p><u>FNC, Informativa periodica</u></p>
<p>Guida sulle firme elettroniche: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento relativo alle firme elettroniche che fornisce informazioni sulle diverse tipologie di firme presenti, indicazioni sul corretto utilizzo delle stesse ed efficacia probatoria.</p>	<p><u>CNDCEC, documento del 18/1/18</u></p>
<p>Remissione del debito per TFM da parte dell'amministratore - effetti reddituali: associazione italiana commercialisti</p> <p>Publicata una norma di comportamento dei commercialisti sugli effetti reddituali della remissione del debito per trattamento di fine mandato da parte dell'amministratore. Di seguito la massima.</p> <p><i>"La remissione del trattamento di fine mandato effettuata alla società dall'amministratore è assimilabile alla percezione dell'indennità solo nel caso in cui la corrispondente rinuncia al credito vantato gli attribuisca un vantaggio economico. In assenza di tale vantaggio, la remissione non comporta in capo all'amministratore il realizzo di alcun reddito imponibile."</i></p>	<p><u>AIDC, norma di comportamento n. 201</u></p>
<p>Riqualificazione degli atti nell'imposta di registro: Assonime</p> <p>Illustrate le modifiche introdotte dalla legge di bilancio alla disciplina dell'imposta di registro, nella parte in cui prevede l'applicazione del tributo nella misura prevista per il tipo di atto presentato alla registrazione, prescindendo dal nomen iuris e dalla forma apparente dell'atto. La nuova norma, intervenendo sull'art. 20 del TUR, chiarisce che la qualificazione dell'atto a questi fini deve essere effettuata solo sulla base degli elementi contenuti nell'atto e non anche di elementi extratestuali, prescindendo, quindi, anche dall'esistenza di altri atti ad esso collegati.</p>	<p><i>Assonime, Circolare n. 3/2018</i></p>
<p>Disciplina pregressa - L'art. 20 del TUR consentiva di applicare l'imposta di registro e le altre imposte d'atto considerando gli effetti economici dell'atto sottoposto a registrazione, sotto un duplice profilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • desumendo gli effetti economici dalla combinazione di atti posti in essere fra le stesse parti o con soggetti diversi, e cioè dalla sussistenza di atti collegati (conferimento di azienda in una società di nuova costituzione seguito dalla cessione della partecipazione ottenuta in contropartita dell'apporto, operazione che secondo gli uffici comporterebbe l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro dovuta per le cessioni di aziende, invece dell'imposta in misura fissa, quale sarebbe di per sé dovuta sia per i conferimenti di azienda); • riqualificando le cessioni di pacchetti azionari o quote di società, che rappresentino la totalità del capitale sociale, come cessioni di aziende (soggette a imposta proporzionale) sul presupposto che le prime permetterebbero un controllo dell'azienda allo stesso modo di un'acquisizione diretta dell'azienda. <p>Con la modifica normativa non è ora più ammessa non solo l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista per le cessioni di aziende in presenza di un conferimento di azienda seguito da cessione della partecipazione, ma nemmeno l'applicazione dell'imposta proporzionale in presenza di una semplice cessione della partecipazione totalitaria.</p>	

Ordinary Assist

La modifica normativa è “innovativa” - La nuova norma non è stata qualificata espressamente come di natura interpretativa. La Cassazione, con la sentenza n. 2007 del 26/1/18, ha già affermato che la formulazione dell’art. 20 deve intendersi come una norma innovativa in quanto *“ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa”*.

Anche l’Agenzia delle entrate, ha precisato, (Telefisco dell’1/2/18), che la nuova formulazione dell’art. 20 avrebbe una valenza non interpretativa ma innovativa. Secondo l’Agenzia, tuttavia, ciò implica che le nuove disposizioni troverebbero applicazione per le “attività di liquidazione” poste in essere da tale data in poi e, quindi, anche per attività di liquidazione attinenti ad atti posti in essere prima dell’1/1/18. Di conseguenza, con riguardo agli atti stipulati precedentemente l’introduzione delle modifiche in esame, tali modifiche non esplicherebbero effetto solo sugli accertamenti già notificati prima dell’1/1/18 per i quali penda controversia dinanzi alle commissioni tributarie o alla Corte di Cassazione.

Resta ferma l’applicazione delle altre norme del TUR – Secondo il nuovo testo dell’art. 20 viene *“fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi”*. In sostanza, l’irrelevanza degli elementi non desumibili dall’atto presentato alla registrazione e dell’esistenza di atti collegati non implica la disattivazione delle altre norme poste a tutela della corretta applicazione del tributo già stabilite dal TUR, anche se tali norme danno rilievo ad elementi non desumibili dall’atto medesimo. Secondo l’Assonime dovrebbero rientrare in questo principio:

- l’art. 24, secondo cui nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile (salvo espressa esclusione o la prova che appartengono a un terzo o sono stati ceduti a un terzo);
- l’art. 26 che dispone – a determinate condizioni – la presunzione di liberalità nei trasferimenti immobiliari posti in essere fra coniugi o fra parenti in linea retta.

Applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 212/2000 all’imposta di registro - l’applicazione dell’imposta di registro può travalicare gli effetti giuridici dei singoli atti negoziali solo in presenza degli elementi costitutivi della condotta elusiva e nel rispetto delle garanzie procedurali previste dall’art. 10 bis della legge n. 212/2000.

Conseguenze - d’ora in poi sono illegittimi accertamenti fondati *sic et simpliciter* sull’indagine dei motivi o dei riflessi economici dell’operazione che viene posta in essere attraverso l’atto o una serie di atti fra loro collegati, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis. Viene meno, inoltre, la possibilità di contestare la neutralità di operazioni di riorganizzazione finalizzate semplicemente a un riassetto societario.

Iperammortamento - perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018: Assonime

Con riferimento alla problematica della perizia giurata che l’impresa è tenuta a produrre per la fruizione dell’iperammortamento per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152/2017 ha chiarito che è consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31/12/17. In particolare, è sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa entro il 31/12/17 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti”.

Secondo l’Assonime, dette indicazioni di prassi devono essere lette nel senso che per fruire già dal 2017 dell’iperammortamento, entro tale periodo deve essere acquisita la perizia attestante l’interconnessione del bene (e la sua inclusione nelle liste A e B); diversamente, il contribuente fruirà dell’iperammortamento dal 2018, ossia il periodo d’imposta in cui avrà soddisfatto tale onere documentale.

Assonime, Circolare
n. 4/2018

Diritto di detrazione dell’Iva nel caso di “inattività” del prestatore di servizi: Assonime

Publicato un lavoro dell’Assonime sul diritto di detrazione dell’Iva nel caso di “inattività” del prestatore di servizi. Di seguito il caso esaminato.

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza n. C-101/2016 del 19 ottobre 2017, ha

Assonime,
Assonime, Il caso
3/2018

Ordinary Assist

<p>dichiarato non legittima – in quanto in contrasto con la disciplina comunitaria – la normativa IVA di uno Stato membro (nella specie, Romania) che negava ad un'impresa ivi residente la detrazione del tributo assolto sugli acquisti di servizi documentati da regolari fatture emesse da un soggetto prestatore, pure ivi residente, qualora tale prestatore sia stato dichiarato "inattivo" dalla locale Amministrazione finanziaria.</p> <p>Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale diniego della detrazione era in contrasto con il principio generale comunitario di neutralità del tributo, imponendo un obbligo al committente di effettuare accertamenti complessi sullo "status" giuridico del prestatore e non tenendo, invece, conto della regolarità della fatturazione e dei versamenti e, quindi, del fatto che l'operazione non aveva comunque dato luogo ad alcuna evasione o perdita di gettito.</p> <p>La Corte ha, poi, riaffermato il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, se non vi sono rischi di gravi ripercussioni economiche a carico delle categorie di soggetti interessati, le proprie decisioni esplicano efficacia retroattiva.</p>	
<p>Cooperative – adeguamento degli statuti alla nuova composizione dell'organo amministrativo: Consiglio nazionale notariato</p> <p>Pubblicato uno studio dei notai sull'adeguamento degli statuti di società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo previste dalla legge di bilancio 2018.</p> <p>L'art. 1, co. 936, della legge n. 205/2017, in vigore dall'1/1/18, ha modificato l'art. 2542 c.c. prevedendo che l'amministrazione della società debba essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. È stato, inoltre, stabilito che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, co. 2 c.c.).</p>	<p>CNN; studio n. 9-2018/I</p>
<p>Trasferimenti immobiliari a scopo di garanzia - inferenze fiscali: Consiglio nazionale notariato</p> <p>Pubblicato uno studio dei notai che analizza l'applicabilità del regime fiscale sostitutivo di cui agli artt. 15 e ss. del DPR n. 601/73 alle fattispecie traslative di immobili cauzionali a scopo di garanzia, nell'ambito delle particolari procedure previste dalle recenti riforme del credito bancario.</p>	<p>CNN, studio n. 157-2017/T</p>
<p>Lo studio giunge a conclusioni diverse in relazioni alle singole procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei trasferimenti perfezionati con riferimento al "Prestito vitalizio ipotecario" ex D.L. n.203/2005, i notai ritengono inapplicabile il regime sostitutivo; • nei trasferimenti perfezionati con riferimento al Credito immobiliare a favore dei consumatori (ex art. 120-quinquiesdecies del T.U. n. 385/93) va fatto un distinguo a seconda delle diverse modalità con cui essi si articolano: <ul style="list-style-type: none"> ✓ qualora la circolazione immobiliare rientri nella complessiva articolazione dell'operazione di finanziamento e al contempo si esaurisca nell'ambito del suo perimetro (come nel caso di restituzione o trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene a favore del soggetto finanziatore medesimo), i notai ritengono applicabile il regime fiscale sostitutivo; ✓ qualora l'immobile cauzionale sia trasferito a terzi dal soggetto finanziatore, per conto del debitore consumatore inadempiente, tale capacità contributiva emerge in relazione all'acquisto operato dal terzo, stante il versamento del corrispettivo a favore del soggetto finanziato proprietario, per il tramite del soggetto finanziatore. Il terzo in tal caso è soggetto del tutto estraneo al rapporto di finanziamento, il che introduce nella configurazione negoziale un elemento di cesura rispetto ad esso e la forte attenuazione della inerenza che legittima l'applicazione del regime fiscale sostitutivo di cui 	

Ordinary Assist

all'art. 15 D.P.R. n. 601/1973;

- trasferimenti - sospensivamente condizionati all'inadempimento - perfezionati con riferimento al Finanziamento alle imprese (ex art. 48-bis del TU n. 385/1993). Essi sembrano rientrare a pieno titolo nel novero degli atti soggetti al regime fiscale sostitutivo. Analogo regime fiscale dovrebbe applicarsi a:
 - ✓ atti notarili che consentano di inserire in un contratto precedente già concluso il patto per il trasferimento dell'immobile ipotecato a favore del soggetto finanziatore qualora si verifichi la condizione dell'inadempimento del debitore;
 - ✓ atti di accertamento del verificarsi di tale condizione o, al contrario, del mancato verificarsi della condizione stessa, da annotare a margine della originaria formalità ipotecaria.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: Ordine dei commercialisti di Milano

Pubblicato un lavoro dei commercialisti di Minano sull'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

[ODCEC MI,
quaderno n. 74](#)